



# **COMUNE DI NEVIANO**

- PROVINCIA DI LECCE -

Comune del Salento gemellato con la città di Langenthal (canton Berna) Svizzera

Cap. 73040 - Via Dante Alighieri n. 4 - C.F. n.80010970756

Tel. 0836 – 610711 (selez. passante ) - Fax n. 0836 – 610799

<http://www.comune.neviano.le.it/>

## **PIANO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE**

(D. Lgs. 31.03.1998, n. 114; Legge Regionale 24.07.01, n. 18)

## INDICE

<b>TITOLO I – NORMATIVA GENERALE</b>	pag.	1
Articolo 1 – Oggetto	pag.	1
Articolo 2 - Ambito di applicazione	pag.	1
Articolo 3 - Validità del regolamento	pag.	1
Articolo 4 - Finalità del regolamento	pag.	1
Articolo 5 - Compiti degli uffici comunali	pag.	2
Articolo 6 – Definizioni	pag.	2
Articolo 7 - Esercizio dell’attività	pag.	3
Articolo 8 - Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A	pag.	4
Articolo 9 - Durata delle concessioni	pag.	4
Articolo 10 - Concessioni temporanee	pag.	5
Articolo 11 - Normativa igienico – sanitaria	pag.	5
Articolo 12 - Assenze	pag.	5
Articolo 13 – Tariffe per la pubblica concessione del suolo	pag.	6
Articolo 14 - Vendita a mezzo di veicoli	pag.	6
Articolo 15 - Decadenza, revoca e sospensione delle autorizzazioni	pag.	6
Articolo 16 - Soppressione e modifica di mercati , posteggi e fiere	pag.	7
Articolo 17 - Trasferimento di mercati, posteggi e fiere	pag.	7
Articolo 18 - Soppressione o trasferimento temporaneo dei mercati, dei posteggi e delle fiere	pag.	8
Articolo 19 - Convenzioni con soggetti esterni	pag.	8
<b>TITOLO II - MERCATI</b>	pag.	9
Articolo 20 - Modalità di utilizzo dei posteggi in concessione	pag.	9
Articolo 21 - Orario di vendita	pag.	9
Articolo 22 - Prescrizioni	pag.	10
Articolo 23 - Procedura di rilascio dell’ autorizzazione	pag.	10
Articolo 24 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi	pag.	11
Articolo 25 - Posteggi riservati ai produttori agricoli	pag.	11
Articolo 26 - Posteggi riservati ai portatori di handicap	pag.	11
Articolo 27 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze	pag.	12
Articolo 28 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati	pag.	13
Articolo 29 - Miglioria e scambio di posteggio	pag.	13
Articolo 30 - Mercati straordinari	pag.	14
Articolo 31 - Localizzazione e caratteristiche del mercato	pag.	14
<b>TITOLO III – POSTEGGI FUORI MERCATO O ISOLATI</b>	pag.	15
Articolo 32 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi	pag.	15
Articolo 33 - Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non assegnati	pag.	15
Articolo 34 – Prescrizioni - Rinvio	pag.	15
Articolo 35 - Revoca della concessione decennale del posteggio	pag.	15
Articolo 36 – Autorizzazioni temporanee	pag.	15
Articolo 37 - Localizzazione, caratteristiche, orari e specializzazioni merceologiche	pag.	16
<b>TITOLO IV – ATTIVITA’ COMMERCIALI ESERCITATE IN CHIOSCHI -</b>	pag.	16
Articolo 38 – Occupazione suolo pubblico con chioschi	pag.	16
Articolo 39 - Bando per la concessione di suolo pubblico per la realizzazione di chioschi	pag.	16
Articolo 40 – Norme generali	pag.	16
Articolo 41 – Revoche e divieti	pag.	17
Articolo 42 - Manutenzione e responsabilità	pag.	18
Articolo 43 – Localizzazione e specializzazioni merceologiche	pag.	18

<b>TITOLO V – FIERE -</b>	pag.	19
Articolo 44 - Definizione di fiera	pag.	19
Articolo 45 - Criteri e modalità per l’assegnazione dei posteggi	pag.	19
Articolo 46 - Posteggi riservati ai produttori agricoli	pag.	20
Articolo 47 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati	pag.	20
Articolo 48 - Prescrizioni	pag.	20
Articolo 49 – Individuazione delle fiere e delle feste, localizzazione, data e giorni di svolgimento, caratteristiche, specializzazioni merceologiche, orari.	pag.	20
Articolo 50 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare	pag.	21
<b>TITOLO VI – FIERE PROMOZIONALI -</b>	pag.	21
Articolo 51 - Fiere promozionali – Norme generali	pag.	21
Articolo 52 - Rinvio	pag.	21
<b>TITOLO VII – COMMERCIO ITINERANTE -</b>	pag.	22
Articolo 53 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante	pag.	22
Articolo 54 - Zone vietate	pag.	22
Articolo 55 - Determinazione degli orari	pag.	22
<b>TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b>	pag.	23
Articolo 56 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi	pag.	23
Articolo 57 - Validità delle presenze	pag.	23
Articolo 58 - Produttori agricoli	pag.	23
Articolo 59 - Attività stagionali	pag.	23
Articolo 60 - Sanzioni	pag.	23
Articolo 61 – Pubblicità del regolamento	pag.	24
Articolo 62 - Disposizioni finali	pag.	24
Articolo 63- Abrogazione precedenti disposizioni	pag.	24

## **TITOLO I**

### **NORMATIVA GENERALE**

#### **Articolo 1 - Oggetto**

- 1) Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nel territorio comunale di Neviano ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 24 Luglio 2001 n. 18 (*di seguito indicata come "Legge Regionale"*) e del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 114 (*di seguito indicato come "Decreto Legislativo"*).
- 2) Il presente regolamento, le schede di dettaglio, la modulistica e le planimetrie allegate costituiscono il "**Piano Comunale per la disciplina del Commercio sulle Aree Pubbliche**" di cui all'articolo 13 della Legge Regionale. Esso rappresenta lo strumento di indirizzo programmatico e di gestione del sistema di commercio su aree pubbliche in conformità di quanto disposto dal Decreto Legislativo e dalla Legge Regionale.

#### **Articolo 2 - Ambito di applicazione**

- 1) Le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche e ai produttori agricoli di cui al D.Lgs. 18/05/2001 n. 228.

#### **Articolo 3 - Validità del regolamento**

- 1) Il presente regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale; ha validità di quattro anni, a far data dall'entrata in vigore e può essere aggiornato, nelle sue parti, entro il 31 Gennaio di ogni anno, come disposto dall'Articolo 13, comma 1 della Legge Regionale.

#### **Articolo 4 - Finalità del regolamento**

- 1) Il presente regolamento, in applicazione del piano di cui all'Articolo 13 della Legge Regionale, persegue le seguenti finalità:
  - a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
  - b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e circolazione delle merci;
  - c) la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti;
  - d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese e delle produzioni tipiche locali;
  - e) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
  - f) permettere l'ingresso nel settore a nuovi operatori, con procedure semplificate e non onerose;
  - g) promuovere, nel rispetto delle specificità e caratteristiche proprie del commercio su aree pubbliche, anche le altre forme del commercio, dell'artigianato e del turismo;
  - h) fornire strumenti di incentivazione al turismo attraverso la creazione di percorsi di commercio collegati ai punti di attrazione turistica.

## Articolo 5 - compiti degli uffici comunali

- 1) La regolamentazione ed il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
- 2) I commercianti su aree pubbliche potranno presentare istanze ed osservazioni, in forma scritta e senza ulteriori formalità, al dirigente del settore interessato e/o a quello di polizia Municipale per motivi inerenti le rispettive competenze in materia di commercio su aree pubbliche.

## Articolo 6 - Definizioni

- 1) Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) **per commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune abbia disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
  - b) **per aree pubbliche:** le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
  - c) **per mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
  - d) **per mercato straordinario:** l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori a quelli previsti senza riassegnazione dei posteggi;
  - e) **per posteggio:** la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
  - f) **per posteggio fuori mercato (o isolato o sparso):** un posteggio non contiguo ad altri situato in area pubblica o area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
  - g) **per fiera:** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
  - h) **per fiera promozionale:** la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive con particolare riguardo alle produzioni tipiche locali ed ai prodotti di antiquariato o aventi valore storico o artistico. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche soggetti iscritti nel registro delle imprese.
  - i) **per autorizzazione di tipo A:** le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'Articolo 28, comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo;

- j) **per autorizzazione di tipo B:** le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio e in forma itinerante, di cui all'Articolo 28, comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo;
- k) **per concessione di posteggio :** l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito del mercato o della fiera o di un posteggio fuori mercato;
- l) **per società di persone:** le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice;
- m) **per settori merceologici:** i settori alimentare e non alimentare di cui al comma 1 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo;
- n) **per requisiti soggettivi:** i requisiti di accesso alle attività commerciali previste dall'Articolo 2 del Decreto Legislativo.
- o) **per produttori agricoli:** i soggetti abilitati alla vendita di prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende ai sensi del D. Lgs. 228/2001.
- p) **per presenze in un mercato:** il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- q) **per presenze effettive in un mercato o in una fiera:** il numero di volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera o mercato con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- r) **per miglioria:** la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purchè non assegnato;
- s) **per scambio:** la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- t) **per posteggio riservato:** il posteggio individuato per produttori agricoli, soggetti portatori di handicap ed organizzazioni di commercio equo e solidale;
- u) **per spunta:** l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- v) **per spuntista:** l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato in concessione o non ancora assegnato.

## Articolo 7 - Esercizio dell'attività

- 1) Il commercio su aree pubbliche si svolge previo rilascio dei relativi provvedimenti autorizzatori e concessori previsti dalla legge, nel rispetto delle procedure e dei termini stabiliti dagli articoli seguenti.
- 2) L'esercizio dell'attività di cui al comma precedente è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
- 3) L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio (o di tipo A) è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal Comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale. Il termine di conclusione del procedimento inerente l'autorizzazione su posteggio è stabilito in 90 giorni dalla presentazione di regolare e completa domanda. Le richieste di una nuova autorizzazione su posteggio possono essere inoltrate ed esaminate solo a seguito di apposita procedura concorsuale con formulazione

della graduatoria da pubblicarsi entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande.

- 4) L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante (o di tipo B) è rilasciata dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se persona giuridica. L'autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una autorizzazione di tipo B. Il termine di conclusione del procedimento inerente l'autorizzazione itinerante è stabilito in 90 giorni dalla presentazione di regolare e completa domanda.

#### **Articolo 8 - Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A**

- 1) La cessione in proprietà o in gestione dell'attività di commercio su aree pubbliche è disciplinata dalla normativa contenuta nella Legge Regionale e comporta il diritto alla reintestazione dell'autorizzazione del cedente purché il subentrante sia in possesso dei requisiti prescritti dall'Articolo 5 del Decreto Legislativo e provveda ad inoltrare al Comune sede del posteggio, entro sessanta giorni, domanda di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originale e copia dell'atto di cessione.
- 2) Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro un anno.
- 3) Nel caso di cessione per causa di morte la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.
- 4) In ogni caso, la cessione o l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese.
- 5) Il termine di conclusione del procedimento di reintestazione è stabilito in 90 giorni dalla presentazione di regolare e completa domanda.
- 6) Il subentrante in possesso dei requisiti prescritti dall'Articolo 5 del Decreto Legislativo che abbia presentato nei termini stabiliti apposita domanda, può comunque esercitare l'attività del cedente nelle more della formale reintestazione dell'autorizzazione, esibendo agli organi di vigilanza copia della domanda stessa corredata da ricevuta del Comune competente ed il titolo (atto fra vivi o qualità di successore) che legittima il subingresso.
- 7) Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente ad uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.

#### **Articolo 9 - Durata delle concessioni**

- 1) Le concessioni dei posteggi dei mercati e fuori mercato hanno validità decennale e possono essere rinnovate alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune; le concessioni dei posteggi nelle fiere e nelle feste hanno durata giornaliera o plurigiornaliera.
- 2) Qualora il Comune disponga con apposita e motivata deliberazione di non procedere al rinnovo è dato preavviso al concessionario almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando nella comunicazione i motivi per i quali non si procede al rinnovo.

- 3) Nel caso in cui l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.
- 4) Qualora si debba procedere alla soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse, al concessionario, compatibilmente con la disponibilità di suolo pubblico, sarà assegnato altro posteggio delle medesime dimensioni in altra zona.

#### **Articolo 10 - Concessioni temporanee**

- 1) Le autorizzazioni temporanee con concessione di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche possono essere rilasciate a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 5 del Decreto Legislativo esclusivamente nei seguenti casi:
  - a) In coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
  - b) Quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
  - c) In relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si collocano.
- 2) Il numero dei posteggi e più in generale degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le dimensioni e le merceologie ammesse, sono stabiliti dagli organi dell'Amministrazione interessati e coinvolti nelle iniziative, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della redazione di appositi progetti o dell'approvazione di quelli presentati da soggetti terzi o della stipula di convenzioni.

#### **Articolo 11 - Normativa igienico – sanitaria**

- 1) Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitarie stabilite da leggi, regolamenti e ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.
- 2) Viene in ogni caso vietata nell'ambito dei mercati e delle fiere la collocazione dei generi alimentari in prossimità degli animali vivi da cortile; eventuali deroghe saranno possibili previo parere favorevole della ASL LE/1.
- 3) Sul banco di vendita non è ammessa la vendita promiscua di generi alimentari e Non, salvo per oggetti abbinati ai dolci, che dovranno in ogni caso essere divisi da idonea protezione.

#### **Articolo 12 - Assenze**

- 1) Il concessionario di posteggio non presente nell'area di fiera o mercato entro l'orario prefissato per l'inizio dell'attività di vendita, è considerato assente e sarà consentita l'assegnazione temporanea in quel giorno in base alle graduatorie esistenti.
- 2) Non si considerano:

- a) Le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, semprechè gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato;
  - b) Le assenze maturate sui mercati straordinari;
  - c) Le assenze dovute per causa di forza maggiore.
- 3) Per i posteggi fuori mercato si considera assente chi non esercita l'attività per l'orario previsto in concessione , salvo i casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, gravi motivi familiari, grave ed improvviso malessere fisico, ecc..). In caso di non ricopertura del posteggio, si può procedere ad assegnazione temporanea con atto apposito ed il posteggio può essere occupato da esercenti il commercio in forma itinerante.

### **Articolo 13 -Tariffe per la pubblica concessione del suolo**

- 1) Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e del Regolamento comunale vigente.

### **Articolo 14 -Vendita a mezzo di veicoli**

- 1) E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante uso di veicoli appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa.

### **Articolo 15 - Decadenza, revoca e sospensione delle autorizzazioni**

- 1) L'autorizzazione è revocata:
  - a) Nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
  - b) Nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione;
  - c) Nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno della data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
  - d) Qualora l'operatore in possesso dell'autorizzazione di tipo A non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare o per oltre un terzo del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di cui all'Articolo 12, comma 2, del presente regolamento, che devono essere debitamente documentati entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. I periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della revoca.
- 2) Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.
- 3) L'autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore a venti giorni in caso di recidiva verificatasi con la stessa violazione per due volte in un anno.

## **Articolo 16 – Soppressione e modifica di mercati , posteggi e fiere**

- 1) Il Comune può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o delle fiere, in presenza delle seguenti condizioni:
  - a) caduta sistematica della domanda;
  - b) numero troppo esiguo di operatori e quindi mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari o comunque una persistente scarsa attrazione e funzionalità dovuta alla decadenza del 70 % delle concessioni esistenti;
  - c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore che non possono essere eliminati;
- 2) Qualora le condizioni di cui al precedente comma 1 lett. a) e b) non siano tali da determinare la soppressione dei mercati e delle fiere, il Comune può procedere alla diminuzione dei posteggi.
- 3) La soppressione dei mercati a seguito di sostituzione con altri mercati aventi maggiori o minori posteggi, o lo spostamento definitivo dei mercati per finalità di riconversione, riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse possono essere disposti esclusivamente nell'ambito del Piano Comunale per il Commercio sulle aree pubbliche e su parere delle associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.
- 4) La riassegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo agli operatori già presenti nei mercati, con scelta da effettuarsi sulla base dei seguenti criteri e con conservazione integrale dell'anzianità maturata:
  - maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte in cui l'operatore si è presentato entro l'orario previsto;
  - anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

## **Articolo 17 - Trasferimento di mercati, posteggi e fiere**

- 1) Lo spostamento dei mercati e delle fiere che si svolgono in area urbana, può essere disposto esclusivamente in aree mercatali attrezzate, sempre ricadenti in area urbana, e devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
- 2) Quanto previsto dal precedente comma non si applica:
  - a) alle sospensioni temporanee dei mercati, delle fiere e dei posteggi, salvo, ove possibile la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;
  - b) al trasferimento temporaneo dei mercati;
  - c) alla variazione di data di svolgimento.
- 3) Nella scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati occorre avere riguardo ai criteri di cui all'articolo 11, comma 4, della Legge Regionale.
- 4) Se il trasferimento del mercato è parziale e interessa non più del 40 % dei posteggi, il Comune individua le ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento e provvede alla riassegnazione dei nuovi posteggi, effettuata tra i soli operatori interessati dal trasferimento, secondo i criteri stabiliti dal precedente articolo 16 comma 4.
- 5) Se il trasferimento parziale del mercato interessa oltre il 40 % dei posteggi, la riassegnazione dei nuovi posteggi viene effettuata tra tutti gli operatori del mercato secondo gli stessi criteri del precedente articolo 16, comma 4.

- 6) Il trasferimento di tutto il mercato e delle fiere è deliberato dal Consiglio Comunale, mentre il trasferimento dei singoli posteggi, per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche, può essere disposto dal responsabile del servizio competente che provvede anche ad aggiornare le relative planimetrie.

#### **Articolo 18 - Soppressione o trasferimento temporaneo dei mercati, dei posteggi e delle fiere**

- 1) Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area sede del mercato o della fiera, per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello Regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato o della fiera o del singolo posteggio in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.
- 2) Il trasferimento deve garantire l'adeguata sistemazione di tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni precedentemente assegnate o, in alternativa, in base ad accordo tra gli stessi operatori. In mancanza di accordo, l'assegnazione avverrà tenendo conto dell'anzianità di assegnazione posseduta dai titolari di posteggio. A parità di anzianità, l'assegnazione avverrà sulla base dei seguenti criteri di priorità:
  1. anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese;
  2. il più anziano di età;
  3. sorteggio.
- 3) La soppressione o lo spostamento dovranno essere portati a conoscenza degli interessati mediante avviso all'Albo Pretorio.
- 4) Il Comune, cessati i motivi del trasferimento temporaneo, è tenuto a ripristinare l'ubicazione originaria, riassegnando il posteggio, in primo luogo, agli operatori già titolari di concessione.

#### **Articolo 19 - Convenzioni con soggetti esterni**

- 1) Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, il Comune può stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, pro – loco, altre istituzioni pubbliche, associazione di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi e associazioni culturali, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione della iniziativa.
- 2) Nel caso di cui al precedente comma 1, resta ferma l'esclusiva competenza del Comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

## **TITOLO II**

### **MERCATI**

#### **Articolo 20 - Modalità di utilizzo dei posteggi in concessione**

- 1) I concessionari di posteggio nel mercato non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed indicata nella concessione, né occupare, anche con piccole sporgenze o qualsiasi altro oggetto, spazi comuni riservati al transito, destinati a tutela di interessi pubblici e privati, al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione o comunque non in concessione.
- 2) Tutti gli operatori sono tenuti a raccogliere in cartoni o sacchi, da chiudere ermeticamente, tutti gli incarti e rifiuti prodotti, evitandone nel modo più assoluto l'abbandono o la dispersione.
- 3) E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, CD, musicassette, ecc., sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori degli spazi limitrofi.
- 4) E' vietato conficcare al suolo chiodi, paletti, ancorarsi alle piante o compiere altre operazioni che possono danneggiare i beni della Pubblica Amministrazione.
- 5) E' consentita la circolazione e la sosta nell'area del mercato soltanto ai veicoli attrezzati dei concessionari di posteggio, nei giorni e orari di svolgimento del mercato.

#### **Articolo 21 - Orario di vendita**

- 1) Il Sindaco provvede, con propria ordinanza, a fissare gli orari di esercizio dell'attività, compresa quella in forma itinerante, precisando per i mercati, i posteggi fuori mercato e le fiere, le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle strutture di vendita, lo sgombero dell'area di mercato, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita.
- 2) Gli orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche devono rispettare i seguenti criteri:
  - a) qualora non vi siano particolari esigenze da soddisfare, l'orario degli operatori su aree pubbliche in forma itinerante deve coincidere con quello stabilito per gli esercizi al dettaglio;
  - b) l'orario dei mercati deve tenere conto delle esigenze di approvvigionamento nelle prime ore del mattino;
  - c) orari particolari possono essere previsti per l'esercizio di commercio su aree pubbliche con somministrazione di alimenti e bevande.
- 3) L'accesso al mercato deve avvenire all'ora di apertura e comunque in modo da garantire l'ultimazione delle operazioni di allestimento delle strutture di vendita entro 1 ora dall'orario di apertura del mercato.
- 4) L'operatore, assegnatario del posteggio, che non si presenta entro 1 ora dall'apertura del mercato perde il diritto per detta giornata ed il posteggio per lo stesso giorno potrà essere assegnato temporaneamente ad altro operatore avente titolo, che non sia già titolare di posteggio.
- 5) E' consentita, previo parere delle associazioni provinciali in rappresentanza dei consumatori e delle imprese del commercio, l'istituzione di mercati e fiere domenicali.

- 6) Fatto salvo il disposto del comma 2, qualora un mercato cada in giorno festivo esso è anticipato al giorno precedente, se feriale, altrimenti è spostato al successivo, salvo diversa specifica disposizione presa in accordo con le associazioni di categoria e gli operatori.

## **Articolo 22 - Prescrizioni**

- 1) Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore merceologico cui è destinato. Agli operatori è consentita l'utilizzazione delle strutture più idonee per la presentazione e vendita dei loro prodotti, tuttavia l'allestimento dovrà tenere conto dell'inserimento nel contesto architettonico ed urbanistico soprattutto per i posteggi fuori mercato o isolati.
- 2) La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda e pertanto il cambio di titolarità si consegue unicamente col trasferimento dell'azienda commerciale.
- 3) Ai concessionari è fatto obbligo:
  - a) Di fornire ai funzionari ed agli agenti di vigilanza le notizie che vengono richieste inerenti all'attività svolta nei mercati;
  - b) Osservare, oltre le norme di legge vigenti in materia, anche quelle di cui al presente regolamento, nonché le prescrizioni contenute nelle specifiche schede tecniche allegate al presente regolamento che ne costituiscono parte integrante, le disposizioni dei regolamenti di Polizia Urbana e di Igiene, le ordinanze Sindacali e dirigenziali e le disposizioni impartite dal personale di vigilanza;
  - c) Esibire a richiesta dei funzionari ed Agenti, ogni documento inerente l'attività, nonché dimostrativo dell'identità personale.

## **Articolo 23 - Procedura di rilascio dell'autorizzazione**

- 1) Le domande di rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati, sono inoltrate, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.
- 2) Entro il 30 Aprile e il 30 Settembre di ciascun anno, il Comune fa pervenire all'Assessorato regionale competente il proprio bando ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
- 3) Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute al Comune fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine di novanta giorni, come fissato nell'Articolo 7 comma 3 del presente regolamento, decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.
- 4) Avendo inoltre il Comune fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il Comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna graduatoria, risultino averne diritto.

## **Articolo 24 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi**

- 1) Il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine dei seguenti criteri:
  - a) Maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;
  - b) Anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
  - c) Criteri integrativi disposti dal Comune:
    4. minor numero di posteggi in concessione compresi anche quelli di altre Regioni
  - d) ordine cronologico di presentazione delle domande riferito alla data di spedizione della raccomandata.
- 2) sono esclusi dall'applicazione del presente articolo nonché del precedente Articolo 19:
  - a) i produttori agricoli di cui al D. Lgs. 18 maggio 2001, n° 228;
  - b) i soggetti portatori di handicap di cui alla legge 104/92 .

## **Articolo 25 - Posteggi riservati ai produttori agricoli**

- 1) Il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione ai sensi della normativa vigente tramite bando comunale, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
  - a) Miglioria (eventuale) a favore di produttori agricoli già ivi concessionari;
  - b) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
  - c) anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di produttore agricolo;
  - d) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di presentazione della domanda.
  - e) Sorteggio.
- 2) E' consentita in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
  - a) Decennale, con validità estesa all'intero anno solare.
  - b) Decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.
- 3) Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del bando e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute al Comune fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine di novanta giorni decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.
- 4) I titolari dei posteggi devono comprovare il mantenimento della qualità di produttore agricolo, secondo la definizione data dal D.Lgs. 228/2001, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione.

## **Articolo 26 - Posteggi riservati ai portatori di handicap**

- 5) Nell'ambito del numero complessivo di posteggi disponibili o resisi disponibili per ogni singolo mercato il Comune istituisce riserva di posteggi per gli operatori appartenenti alle categorie particolari di cui all'Articolo 6, comma 7, lettera b) della Legge Regionale.

L'entità della riserva è stabilita nella misura del 5% dei posteggi complessivi, con il minimo di 1 per ogni categoria merceologica. Di questi almeno 2, 1 per il settore alimentare ed 1 per quello non alimentare devono essere appositamente contraddistinti ed oggetto di riserva esclusiva.

- 6) Il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione ai sensi della normativa vigente tramite bando comunale, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
  - a) Miglioria (eventuale) a favore di operatori portatori di handicap già ivi concessionari;
  - b) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
  - c) anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
  - d) minor numero di posteggi in concessione compresi anche quelli di altre Regioni;
  - e) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di presentazione della domanda.
- 7) Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del bando e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute al Comune fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine di novanta giorni decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.
- 8) I posteggi riservati ai portatori di handicap, opportunamente contraddistinti, non possono essere assegnati né occupati né utilizzati, neanche se occasionalmente vacanti, da soggetti non appartenenti a tale categoria.

#### **Articolo 27 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze**

- 1) L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente sul mercato, nel posteggio assegnato, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
- 2) L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.
- 3) E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore previsti dalla legge sarà considerato assente a tutti gli affetti.
- 4) Agli effetti del presente regolamento, per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purchè ciò non dipenda da sua rinuncia.
- 5) Ai sensi dell'Articolo 17 della Legge Regionale, il computo delle presenze è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale partecipa o ha richiesto di partecipare. L'operatore in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di esse intenda partecipare.
- 6) L'attività di registrazione delle presenze è effettuata dalla Polizia Municipale del Comune che provvede a comunicarle mensilmente all'ufficio Commercio e Attività Produttive. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili.

## **Articolo 28 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati**

- 1) L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro un'ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e la Polizia Municipale, procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore nell'ambito dei rispettivi settori. L'occupazione dei posteggi liberi da parte degli operatori di settore diverso è consentita solo ad ultimazione degli operatori del settore specifico presente. Qualora, terminata l'assegnazione, restino liberi posteggi nel settore alimentare, questi potranno essere assegnati in via del tutto eccezionale ad operatori del settore del settore non alimentare, e non viceversa. Non potranno essere assegnati giornalmente ad operatori diversi, posteggi appositamente contraddistinti, riservati ai portatori di handicap ed ai produttori agricoli.
- 2) In relazione alle disposizioni di cui all'Articolo 13, comma 3, della Legge Regionale, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dalla Polizia Municipale per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato, la Polizia Municipale tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.
- 3) L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
- 4) L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
- 5) L'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
- 6) L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario o, per quelli non assegnati, del Comune.
- 7) La Polizia Municipale provvederà all'annotazione delle presenze sia degli operatori concessionari di posteggio sia degli spuntisti, comunicandole mensilmente all'ufficio Commercio e Attività Produttive cui sono demandati tutti gli atti consequenziali.

## **Articolo 29 - Miglioria e scambio di posteggio**

- 1) L'ufficio Commercio e Attività Produttive redige, entro il 31/12 di ogni anno, l'elenco dei posti liberi distinti per settore merceologico ed entro i successivi trenta giorni provvede ad emettere il bando per la migliona.
- 2) Il bando di migliona è riservato agli operatori del mercato già concessionari di posteggio e sarà comunicato tramite affissione pubblica.
- 3) Gli operatori interessati possono avanzare domanda di migliona in bollo entro i trenta giorni successivi alla data di affissione del bando.
- 4) Le miglioni fino ad esaurimento dei posteggi, verranno esaminate ed accolte adottando i criteri di cui all'Articolo 24 comma 1 del presente regolamento.

- 5) E' consentito lo scambio consensuale di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico del mercato. Gli operatori devono presentare contestualmente le domande in bollo con l'indicazione dei numeri di posteggio oggetto di scambio.

### **Articolo 30 - Mercati straordinari**

- 1) I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, si svolgono senza riassegnazione di posteggi.
- 2) Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate. Sono conteggiate invece, le presenze degli spuntisti.

### **Articolo 31 - Localizzazione e caratteristiche del mercato**

- 1) Il mercato settimanale per il commercio sulle aree pubbliche è ubicato nell'area mercatale all'uopo destinata ed attrezzata compresa tra Via Bari, Via Kennedy e Via Gandhi. Il giorno di svolgimento, il numero, la dimensione dei posteggi e le specializzazioni merceologiche, sono riportati nella **scheda tecnica n° 1** allegata al presente regolamento di cui è parte sostanziale ed integrale.

## TITOLO III POSTEGGI FUORI MERCATO O ISOLATI

### **Articolo 32 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi**

- 1) Il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio stesso e la relativa autorizzazione previo bando comunale da espletarsi preferibilmente in concomitanza con i bandi per l'assegnazione dei posteggi nel mercato settimanale.
- 2) Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine di novanta giorni, come fissato nell'Articolo 7 comma 3 del presente regolamento, decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.
- 3) L'assegnazione dei posteggi avviene con i criteri di cui all'Articolo 24 comma 1 del presente regolamento.
- 4) Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap.

### **Articolo 33 - Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non assegnati**

- 1) L'assegnazione dei posteggi in attesa di assegnazione è effettuata dalla Polizia Municipale per la sola giornata di svolgimento dell'attività, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze e a parità di queste l'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.

### **Articolo 34 – Prescrizioni – Rinvio**

Anche per i posteggi fuori mercato o isolati valgono le stesse modalità di utilizzo e le prescrizioni stabilite per i mercati, rispettivamente negli articoli 20 e 22 del presente Regolamento.

### **Articolo 35 - Revoca della concessione decennale del posteggio**

- 1) Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite nell'Articolo 9 della Legge Regionale ed indicate nell'Articolo 15 comma 1 e 2 del presente regolamento.

### **Articolo 36 – Autorizzazioni temporanee**

- 1) Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o festività quali ad esempio il periodo natalizio e pasquale, può concedere autorizzazioni temporanee per la somministrazione di alimenti e bevande o la vendita di particolari generi merceologici riconducibili alla natura della festività o evento quali frutta secca, fiori, dolci, bassa bigiotteria, prodotti pirici di libera vendita, giocattoli ecc...Le istanze per la concessione dei posteggi dovranno essere presentate almeno 20 gg. prima dell'inizio dell'evento o della manifestazione .

## **Articolo 37 - Localizzazione, caratteristiche, orari e specializzazioni merceologiche**

- 1) I posteggi fuori mercato istituiti nel territorio comunale sono riportati nella **scheda tecnica n°2** allegata al presente regolamento, recante il periodo di operatività, dimensioni, caratteristiche, modalità di svolgimento dell'attività, eventuale specializzazione merceologica.
- 2) I posteggi fuori mercato osserveranno gli stessi orari degli esercizi simili in sede fissa, sia in relazione alla vendita (commercio al dettaglio) sia in relazione alla somministrazione (pubblici esercizi).

## **TITOLO IV ATTIVITA' COMMERCIALI ESERCITATE IN CHIOSCHI**

### **Articolo 38 – Occupazione suolo pubblico con chioschi**

- 1) Per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico, a seguito di concessione a titolo precario rilasciata dall'Amministrazione comunale;
- 2) Lo svolgimento dell'attività di vendita nei chioschi è subordinata, in relazione all'attività svolta, al rilascio o al possesso dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica o delle altre autorizzazioni e licenze eventualmente previste dalle disposizioni di legge in vigore al momento della richiesta

### **Articolo 39 – Bando per la concessione di suolo pubblico per la realizzazione di chioschi**

- 5) Il Comune rilascia la concessione decennale del suolo pubblico per la realizzazione di chioschi previo bando comunale;
- 6) Le domande per la concessione del suolo pubblico per la realizzazione dei chioschi possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine di novanta giorni, come fissato nell'Articolo 7 comma 3 del presente regolamento, decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.
- 7) La concessione del suolo pubblico avviene con i criteri di cui all'Articolo 24 comma 1 del presente regolamento.

### **Articolo 40 – Norme generali**

- 1) L'installazione del chiosco è soggetta a Permesso di costruire, la cui domanda deve essere redatta in bollo e deve essere corredata da:
  - n° 3 copie del Progetto sottoscritto dall'istante e da progettista abilitato, in scala 1:100 nel quale con le caratteristiche della struttura siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata e delle strade adiacenti nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto ovvero l'eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali ed accessi diversi. Dovranno inoltre indicarsi i riferimenti urbanistici per

- l'individuazione esatta dell'area. Il progetto deve indicare anche la tipologia, dimensioni, colori, distanze da immobili circostanti, alberature, strade.
- n° 3 copie della relazione tecnico illustrativa;
  - riferimenti relativi al bando (data e numero) di cui il richiedente è aggiudicatario;
  - copia dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di Tipo "A".
- 2) Ciascun chiosco potrà essere installato e la relativa attività potrà essere iniziata solo dopo il rilascio/possesso dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di Tipo "A", della concessione di suolo pubblico e del permesso di costruire.
  - 3) In caso di non ottenimento dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di Tipo "A", le autorizzazioni di cui sopra decadono a tutti gli effetti.
  - 4) Il chiosco autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.
  - 5) E' vietata ogni forma di locazione.
  - 6) Le concessioni del suolo pubblico per la realizzazione dei chioschi hanno validità decennale e possono essere rinnovate alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune.
  - 7) Qualora il Comune disponga con apposita e motivata deliberazione di non procedere al rinnovo è dato preavviso al concessionario almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento precisando nella comunicazione i motivi per i quali non si procede al rinnovo.
  - 8) Non potranno essere modificate le attività svolte nei chioschi rispetto a quanto autorizzato dall'Amministrazione comunale.

#### **Articolo 41 – Revoche e divieti**

- 1) Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legislazione vigente e dai Regolamenti comunali.
- 2) Incorre altresì nella decadenza:
  - per mancato pagamento di due annualità del canone di concessione;
  - se l'occupazione non viene effettuata entro sei mesi dalla data di decorrenza della concessione di suolo pubblico;
  - per violazione delle norme relative al divieto di locazione;
  - per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
  - per essere incorsi nella decadenza del titolo autorizzativo produttivo-commerciale (autorizzazione per il commercio su area pubblica, autorizzazione per la rivendita di quotidiani e/o periodici);
- 3) La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento stesso in cui viene pronunciata.
- 4) La concessione di occupazione di suolo pubblico è revocabile anche quando per omessa manutenzione o uso improprio la struttura concessa risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al progetto autorizzato.
- 5) Allo scadere della concessione, salvo rinnovo, la struttura deve essere rimossa; il concessionario ha l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto, senza alcun onere a carico del Comune.

- 6) Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può motivandolo modificare, sospendere o revocare, con preavviso minimo di 30 giorni, il provvedimento di concessione dell'occupazione di suolo pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento. Il Comune, nei successivi 60 giorni (dall'esecutività della revoca) ordina il ripristino dello stato dei luoghi;
- 7) In caso di revoca, decadenza o di sospensione della concessione, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune, senza alcun diritto per il concessionario ad alcuna forma di indennizzo o risarcimento a carico del Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.
- 8) Al concessionario è dovuto il rimborso della quota di canone già versato afferente al periodo di mancata occupazione.
- 9) L'occupazione abusiva degli spazi non autorizzati, comporterà la sanzione amministrativa, così come previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione, dai regolamenti comunali e dalla legislazione vigente.

#### **Articolo 42 - Manutenzione e responsabilità**

- 1) Le strutture di cui al presente regolamento dovranno essere sottoposte, ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario e titolare dell'autorizzazione, ad opportuna manutenzione.
- 2) La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose resta a carico del concessionario/autorizzato.
- 3) Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori) dovrà essere preventivamente autorizzata.

#### **Articolo 43 – Localizzazione e specializzazioni merceologiche**

- 1) All'interno del territorio comunale vengono individuate le seguenti aree atte all'installazione di chioschi:
  - a) per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande:
    - Parco Pubblico (Croce Cazzanti): n. 1 chiosco area di mq. 16.00;
    - Campo Sportivo: n. 1 chiosco area di mq. 16.00;
    - P.zza Salvo D'Acquisto n. 1 chiosco area di mq. 16.00;
    - Area Mercatale n. 1 chiosco area di mq. 16.00;
  - b) per la vendita di giornali e riviste:
    - Via Roma: n. 1 chiosco area di mq. 8.00;
  - c) per la vendita piante e fiori:
    - Piazzale antistante il cimitero n. 1 chiosco area di mq. 16.00;

come da allegate planimetrie.

## **TITOLO V**

### **FIERE**

#### **Articolo 44 - Definizione di fiera**

- 1) Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- 2) Le fiere si suddividono in:
  - a) Fiere e sagre;
  - b) Fiere promozionali;
  - c) Fiere specializzate.
- 3) Le fiere Comunali sono suddivise in settori merceologici .Nell'ambito delle fiere Comunali sono individuate apposite aree e posteggi destinati agli operatori agricoli. Sono altresì istituiti ai sensi della Legge Regionale , appositi posteggi da destinare alla vendita di prodotti alimentari tipici di esclusiva provenienza regionale e di artigianato tipico pugliese nella misura di due per ogni fiera.
- 4) Nell'ambito del numero complessivo di posteggi disponibili o resisi disponibili per ogni singola fiera, il Comune istituisce riserva di posteggi per gli operatori appartenenti alle categorie particolari di cui all'Articolo 6 comma 7 della Legge Regionale. L'entità della riserva è stabilita nella seguente misura:
  - a) Portatori di handicap: n° 1 posteggio per ogni categoria merceologica;
  - b) Associazioni di commercio equo e solidale: n° 1 posteggio per ogni categoria merceologica.
- 5) Alle fiere specializzate istituite dal Comune ai sensi dell'Articolo 11 comma 6 della Legge Regionale, si applica apposita normativa contenuta nel provvedimento di istituzione.

#### **Articolo 45 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi**

- 1) Coloro che intendono partecipare alle fiere devono far pervenire al Comune, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale intendono partecipare e la merceologia principale trattata. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 2) Alle fiere possono partecipare gli operatori su aree pubbliche provenienti dall'intero territorio nazionale.
- 3) L'operatore che intende partecipare, nell'arco dell'anno solare, a più fiere o sagre, deve inoltrare una sola domanda nella quale specifica la sua partecipazione alle stesse.
- 4) Il Comune decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redige la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
  - a) Anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
  - b) Anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese;
  - c) Ordine cronologico di presentazione dell' istanza.
- 5) La graduatoria è affissa all'Albo Pretorio almeno quattordici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.

## **Articolo 46 - Posteggi riservati ai produttori agricoli**

- 1) Nell'ambito delle fiere il Comune riserva taluni posteggi ai produttori agricoli procedendo all'assegnazione degli stessi secondo i criteri di cui all'Articolo 25 del presente regolamento.
- 2) I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.

## **Articolo 47 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati**

- 1) L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio decorsa un'ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, da parte della Polizia Municipale, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, per i soli giorni di svolgimento della fiera
- 2) L'assegnazione dei posteggi rimasti liberi è effettuata, adottando i seguenti criteri di priorità:
  - a) Ai sensi dell'Articolo 16, comma 4, della Legge Regionale, inserendo coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione non sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo l'ordine di graduatoria;
  - b) Ai sensi dell'Articolo 13, comma 2, della Legge Regionale, in relazione al più alto numero di presenze effettive nella fiera e a parità di anzianità di presenze, dell'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.
- 3) L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e in mancanza di questi ad altri operatori e, comunque, secondo le modalità di cui al presente articolo.
- 4) L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata ai soggetti aventi gli stessi requisiti e, comunque, secondo le modalità di cui al presente articolo.

## **Articolo 48 - Prescrizioni**

- 1) E' obbligatoria la permanenza degli operatori per almeno i 2/3 della durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico, gravi cause familiari) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
- 2) Non è ammessa nell'ambito della fiera la vendita itinerante
- 3) E' tassativamente vietato cedere ad altri l'uso del posteggio in concessione.

## **Articolo 49 – Individuazione delle fiere e delle feste, localizzazione, data e giorni di svolgimento, caratteristiche, specializzazioni merceologiche, orari.**

- 1) Le Fiere e le feste istituite nel territorio comunale sono riportate nella **scheda tecnica n° 3** allegata al presente regolamento, in cui sono riportate la denominazione, l'ubicazione, la

data e i giorni di svolgimento, le caratteristiche dimensionali dei posteggi suddivisi per categoria di operatori ed eventuale specializzazione merceologica.

#### **Articolo 50 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**

- 1) Le aree di svolgimento delle fiere e dei mercati, individuate con il presente regolamento, vengono interdette alla circolazione ed alla sosta veicolare con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato o della fiera e per gli orari stabiliti.
- 2) L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi con i quali gli operatori svolgono l'attività, ai mezzi di soccorso, di polizia ed autorizzati.

### **TITOLO VI FIERE PROMOZIONALI**

#### **Articolo 51- Fiere promozionali – Norme generali**

- 1) Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive tra cui i prodotti di antiquariato o aventi valore storico o artistico.
- 2) A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese, purchè non superino la misura massima del 50% per cento dei posteggi da assegnare.
- 3) La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione ai soggetti di cui all'Articolo 12 , comma 7 della Legge Regionale, fermo restando l'esclusiva competenza del Comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

#### **Articolo 52 - Rinvio**

Alle fiere promozionali si applica la normativa stabilita per le fiere e le feste contenuta nel Titolo IV del presente regolamento.

## **TITOLO VII COMMERCIO ITINERANTE**

### **Articolo 53 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante**

- 1) L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
- 2) E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. Detta sosta non potrà essere, comunque, superiore ad un'ora nel medesimo punto nell'arco della giornata. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

### **Articolo 54 - Zone vietate**

- 1) L'esercizio del commercio in forma itinerante è di norma consentito in tutto il territorio comunale.
- 2) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
- 3) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse. In particolare è vietata la vendita in forma itinerante in Piazza Concordia e Piazza Vittorio Emanuele.
- 4) A tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose;
- 5) E' fatto divieto di esercitare il commercio in forma itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle di svolgimento delle stesse intendendosi per adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 100 mt. Parimenti è fatto divieto di esercizio del commercio itinerante nelle aree adiacenti ai posteggi fuori mercato o isolati, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 50 mt.

### **Articolo 55 - Determinazione degli orari**

- 1) Gli operatori del commercio in forma itinerante rispettano l'orario di vendita stabilito dal Sindaco per gli esercizi al dettaglio in sede fissa, con apposita ordinanza sindacale ai sensi dell'Articolo 11 del Decreto Legislativo.

## **TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 56 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi**

- 1) Le variazioni temporanee del dimensionamento, singolo o complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non comportano modifiche del presente regolamento.

### **Articolo 57 - Validità delle presenze**

- 1) Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale tenendo conto dei successivi aggiornamenti.
- 2) Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci, in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati da apposita annotazione sull'autorizzazione.

### **Articolo 58 - Produttori agricoli**

- 1) Anche agli effetti della presente deliberazione, si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui alla legge n. 59/1963, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'Articolo 19 della legge n. 241/1990 e del D. Lgs. N. 228/2001.
- 2) Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, semprechè trattasi di denuncia regolare.

### **Articolo 59 - Attività stagionali**

- 1) Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiori a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
- 2) La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.
- 3) I posteggi dovranno essere comunque previsti nei piani per il commercio su aree pubbliche che verranno approvati dal Consiglio Comunale.

### **Articolo 60 - Sanzioni**

- 1) Per le sanzioni inerenti l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'articolo 29 del Decreto Legislativo ed Articolo 24 della Legge Regionale.
- 2) Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco. Alla stessa autorità vanno inoltrate, nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.

### **Articolo 61 – Pubblicità del regolamento**

- 1) Copia del presente Regolamento e del Piano Comunale per il Commercio sulle aree pubbliche, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, oltre ad essere trasmessa all'Assessorato Regionale alle Attività Produttive, sarà tenuta a disposizione del pubblico, presso gli Uffici Comunali, e sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Neviano (<http://www.comune.neviano.le.it/>) perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **Articolo 62 - Disposizioni finali**

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme di Legge e regolamenti vigenti in materia, nonché le norme urbanistiche, di polizia urbana ed annonaria e quelle igienico - sanitarie.

### **Articolo 63- Abrogazione precedenti disposizioni**

- 1) Devono ritenersi abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia, incompatibili con il presente Regolamento.



# COMUNE DI NEVIANO

- PROVINCIA DI LECCE -

Comune del Salento gemellato con la città di Langenthal (canton Berna) Svizzera

Cap. 73040 - Via Dante Alighieri n. 4 - C.F. n.80010970756

Tel. 0836 – 610711 (selez. passante) - Fax n. 0836 – 610799

<http://www.comune.neviano.le.it/>

## PIANO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

(D. Lgs. 31.03.1998, n. 114; Legge Regionale 24.07.01, n. 18)

ALLEGATI :

- SCHEDE TECNICHE;
- PLANIMETRIE;
- MODULISTICA.

## **INDICE ALLEGATI:**

### **SCHEDE TECNICHE:**

- SCHEDA TECNICA N° 1: MERCATO SETTIMANALE DI NEVIANO (Pag. 1);
- SCHEDA TECNICA N° 2: INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI FUORI MERCATO O ISOLATI (Pag. 2);
- SCHEDA TECNICA N° 3: INDIVIDUAZIONE DELLE FIERE E DELLE FESTE (Pag. 3).

### **PLANIMETRIE:**

- PLANIMETRIA DEI POSTEGGI DEL MERCATO SETTIMANALE DA ASSEGNARE CON CONCESSIONE DECENNALE.
- PLANIMETRIE DEI POSTEGGI ISOLATI O FUORI MERCATO DA ASSEGNARE CON CONCESSIONE DECENNALE E PLANIMETRIE DEI POSTEGGI TEMPORANEI (IN OCCASIONE DI PARTICOLARI RICORRENZE, FESTIVITA', MANIFESTAZIONI).
- PLANIMETRIE DELLE AREE PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE DI CHIOSCHI.

### **MODULISTICA:**

- DOMANDA PER LA CONCESSIONE DECENNALE DI POSTEGGIO E RELATIVO RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE NELL' AREA MERCATALE O FUORI MERCATO (Pag. 4);
- COMUNICAZIONE DI SUBINGRESSO – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO - (Pag. 9);
- DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO SUPERFICIE DI VENDITA – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO – (Pag. 16);
- DOMANDA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGIO IN OCCASIONE DI FIERE, MANIFESTAZIONI, FESTIVITA', EVENTI O ALTRE RIUNIONI STRAORDINARIE DI PERSONE (Pag. 17);
- DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE (Pag. 18);
- COMUNICAZIONE DI SUBINGRESSO – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE – (Pag. 23);
- DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER CONVERSIONE A SEGUITO DI CAMBIAMENTO DI RESIDENZA – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE – (Pag. 30);
- COMUNICAZIONE DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE DEI PRODOTTI AGRICOLI PROVENIENTI IN MISURA PREVALENTE DALLE RISPETTIVE AZIENDE (Pag. 31);
- RICHIESTA PARTECIPAZIONE AL MERCATO SETTIMANALE COME SPUNTISTA (Pag. 33);
- COMUNICAZIONE CESSAZIONE ATTIVITA' – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO O IN FORMA ITINERANTE – (Pag. 34);
- DOMANDA PER LA CONCESSIONE DECENNALE DI POSTEGGIO E RELATIVO RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON CHIOSCO (Pag.35).

**SCHEDA TECNICA N° 1**  
**MERCATO SETTIMANALE DI NEVIANO**

- 1) Svolgimento del mercato: Annuale;  
Cadenza: Settimanale;  
Giornata di svolgimento: Venerdì (se festivo è anticipato);
- 2) Ubicazione: Area Mercatale sita tra Via Kennedy, Via Bari e Via Gandhi;
- 3) Superficie totale area del mercato: mq. 6000;
- 4) Superficie complessiva dei posteggi: mq. 1620;
- 5) Totale posteggi: n. 36, di cui:
  - a) n. 12 di dim. 9 x 5 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare, categoria merceologica  
- PRODOTTI TESSILI - .
  - b) n. 9 di dim. 9 x 5 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare, categoria merceologica  
- PRODOTTI PER LA CASA - .
  - c) n. 15 di dim. 9 x 5 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare,  
- PRODOTTI AGRO - ALIMENTARI - .
  - d) n. 4 riservati ai produttori agricoli.
  - e) n. 2 appositamente contraddistinti riservati in maniera esclusiva a portatori di handicap, di cui 1 per il settore alimentare e 1 per il settore non alimentare.
- 6) Cartografia non obbligatoria: art. 13, comma 3 e 4, Legge Regionale.
- 7) Gli operatori devono mantenere i loro banchi in buona e decorosa efficienza con le merci ben ordinate e convenientemente esposte. La distanza tra un posteggio e l'altro viene prevista in 1,0 m. (in caso di struttura particolare l'operatore potrà, previa richiesta e successivo assenso, poter usufruire di spazio in misura non eccedente a 0,5 m. da quello previsto) non è ammesso in nessun caso che la distanza tra i posteggi possa scendere al di sotto dei 0,5 m.. Deroghe a quanto sopra saranno concesse soltanto per strutture particolari che non abbiano la possibilità di rientrare nelle misure massime consentite, secondo le possibilità che gli spazi consentono, limitatamente a quelle che alla data del presente regolamento siano state concessionarie di posteggio nelle precedenti edizioni del mercato. L'accesso all'area mercatale è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.
- 8) L'area mercatale sarà accessibile , oltre ai mezzi con i quali gli operatori svolgono l'attività, ai mezzi di soccorso, di polizia ed autorizzati.

**SCHEDA TECNICA N° 2**  
**INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI FUORI MERCATO O ISOLATI**

1) Nel territorio Comunale l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo "A", con relativa concessione decennale del posteggio, è consentito per almeno due giorni a settimana, nelle seguenti aree pubbliche:

**UBICAZIONE:** Piazza Concordia, (in prossimità dell'intersezione con Via Umberto I, come da planimetria allegata)

Svolgimento attività: **Annuale**

- cadenza: settimanale e festivi
- giornata di svolgimento: tutte le domeniche e i giorni feriali

**Superficie occupata:** m. 3 x 2

Settore merceologico: **alimentare**

**Categoria merceologica:** Frutta secca

**Orario di vendita:** dalle ore 08,00 alle ore 13,00

**Ulteriori posteggi fuori mercato sono individuati, sentito il parere delle locali organizzazioni dei commercianti e dei consumatori.**

2) Nel territorio Comunale l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo "A" è consentito nelle seguenti aree pubbliche, esclusivamente in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività (Articolo 32 del Regolamento Comunale):

- a) Piazza Concordia:
  - n. 1 posteggio di mq. 7 x 4 per la vendita di prodotti non alimentari (piccola oggettistica, chincaglieria, articoli da regalo, bigiotteria artigianale, articoli inerenti le ricorrenze e le festività); baracche ad ombrello
- b) Piazza Vittorio Emanuele II:
  - n. 1 posteggio di mq. 7 x 4 per la vendita di prodotti non alimentari (piccola oggettistica, chincaglieria, articoli da regalo, bigiotteria artigianale, articoli inerenti le ricorrenze e le festività); baracche ad ombrello
- c) Via Dante:
  - n. 3 posteggi di mq. 4 x 4 per la vendita di prodotti non alimentari (piccola oggettistica, chincaglieria, articoli da regalo, bigiotteria artigianale, articoli inerenti le ricorrenze e le festività); baracche ad ombrello;
  - n. 3 posteggi di mq. 4 x 4 per la vendita di prodotti alimentari (dolciumi, frutta secca, prodotti tipici); baracche ad ombrello;

La disposizione dei banchi di vendita è riportata nelle planimetrie allegata

## SCHEDA TECNICA N° 3

### INDIVIDUAZIONE DELLE FIERE E DELLE FESTE

#### 1. FIERE:

- Fiera mercato “SS. Cosma e Damiano”; Largo SS. Medici e dintorni; Quarta domenica dopo Pasqua ; merci varie;
- Fiera mercato “Madonna delle Nevi”; Piazza Concordia e dintorni; Prima domenica di Agosto; merci varie;
- Fiera mercato “S. Michele Arcangelo”; Piazza Concordia e dintorni; Prima domenica di Ottobre; merci varie;

#### 2. FESTE:

- Festa San Giuseppe; 19 marzo; Piazza Concordia;
- Festa SS. Cosma e Damiano; Quarto giovedì dopo Pasqua; Largo SS. Medici;
- Festa degli Emigranti; 1 Agosto; Piazza Martiri Ungheresi e dintorni;
- Festa Madonna delle Nevi; 4, 5, 6 Agosto; Piazza Concordia;
- Festa San Giuseppe da Copertino; 18 Settembre; Via D’Azeglio e dintorni;
- Festa San Pio; 23 Settembre; Piazzetta Padre Pio;
- Festa San Michele Arcangelo; 29 Settembre; Piazza Concordia.

3. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all’articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo.


4. I posteggi delle fiere e delle feste sono inferiori a quelli indicati all’articolo 13, comma 4, della Legge Regionale pertanto la cartografia non è obbligatoria.

5. Le attrezzature di vendita non superano in media la lunghezza di 10x4 m. per il settore alimentare e 12x4 m. per il settore non alimentare. Deroche a quanto sopra saranno concesse soltanto per strutture particolari che non abbiano la possibilità di rientrare nelle misure massime consentite, secondo le possibilità che gli spazi consentono, limitatamente a quelle che alla data del presente regolamento siano state concessionarie di posteggio nelle precedenti edizioni della manifestazione. Ai sensi della legislazione vigente, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco. L’accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un’ora prima dell’inizio dell’orario di vendita. Entro un’ora dal termine dell’orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

#### 6. Regolazione della circolazione pedonale e veicolare


L’area di svolgimento della fiera e festa, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell’articolo 7 del vigente Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari stabiliti. Di conseguenza l’area, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

INDICAZIONE AREE DI VENDITA



- A - VENDITA PRODOTTI TESSILI n.12
  - B - VENDITA PRODOTTI PER LA CASA n.9
  - C - VENDITA PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI n.12
- POSTE FOGGIO= 5.00 x 9.00= 45.00mq

# POSTEGGI FUORI MERCATO




-  Posteggi 28.00mq
-  Posteggi 6.00mq


PLANIMETRIA Scala 1



INDICAZIONE AREE DI VENDITA




# ANIMETRIA PARCO COMUNALE



1:1000


# ANIMETRIA CAMPO SPORTIVO MUNICIPALE



Piscina 16.00mq

11 100


# PLANIMETRIA PIAZZA SALVO D'ACQUISTO



chiosco 16.00mq


Scala 1:1000

# CHIOSCO VIA ROMA



 Chiosco 8.00mq

# PIAZZALE ANTISTANTE AL CIMITERO




Cimitero

Chiosco 16.00mq

1:1000

# PLANIMETRIA PIAZZA SALVO D'ACQUISTO



chiosco 16.00mq

Scala 1:1000































**QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE (Ditta individuale)**

**IL SOTTOSCRITTO DICHIARA**

- 1  Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 6 della l. r. 11/2003;
- 2  Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575" (antimafia);
- 3  **Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:**
- 3.1  Di essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC)(solo se già iscritto) presso la CCIAA di \_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_
- 3.2  Aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio : nome dell'Istituto \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ oggetto del corso \_\_\_\_\_ anno di conclusione \_\_\_\_\_
- 3.3  Aver esercitato in proprio l'attività di vendita  
Tipo di attività \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ n. di  
iscrizione al Registro Imprese \_\_\_\_\_ CCIAA di \_\_\_\_\_ n. REA \_\_\_\_\_
- 3.4  Aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti del settore \_\_\_\_\_  
Nome impresa \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_  
Nome impresa \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_  
Quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_
- 3.5  di essere in possesso del diploma di istituto secondario conseguito nell'anno scolastico \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ presso l'istituto \_\_\_\_\_
- 3.6  Di essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di \_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_ per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il sottoscritto ribadisce di esser consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

*(l'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di valido documento di riconoscimento)*

**QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE (Società)**

**IL SOTTOSCRITTO DICHIARA**

- 1  Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 6 della l. r. 11/2003 ;
- 2  Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575 (antimafia);
- 3  Che la società rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo od in altre situazioni equivalenti ai sensi della vigente normativa né che a suo carico è in corso procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
- 4  Che gli altri soci o amministratori della società sono i sigg.
- \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_

**I quali hanno compilato la dichiarazione di cui all'allegato A**

- 5  Che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig. \_\_\_\_\_ che ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B :

Il sottoscritto ribadisce di esser consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

*(l'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di valido documento di riconoscimento)*

























## DICHIARA

di essere imprenditore agricolo ai sensi del D. Lgs. 228/2001;  
 di NON essere imprenditore agricolo ai sensi del D. Lgs. 228/2001;  
 che i prodotti oggetto della vendita sono ottenuti dai seguenti fondi:  
1. fondo \_\_\_\_\_ ubicato nel Comune di \_\_\_\_\_  
foglio \_\_\_\_\_ particella \_\_\_\_\_ di ettari \_\_\_\_\_  
2. fondo \_\_\_\_\_ ubicato nel Comune di \_\_\_\_\_  
foglio \_\_\_\_\_ particella \_\_\_\_\_ di ettari \_\_\_\_\_  
3. fondo \_\_\_\_\_ ubicato nel Comune di \_\_\_\_\_  
foglio \_\_\_\_\_ particella \_\_\_\_\_ di ettari \_\_\_\_\_  
4. fondo \_\_\_\_\_ ubicato nel Comune di \_\_\_\_\_  
foglio \_\_\_\_\_ particella \_\_\_\_\_ di ettari \_\_\_\_\_  
 Che l'attività avrà carattere  permanente  stagionale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
 che l'attività verrà esercitata con l'automezzo tipo \_\_\_\_\_ targa \_\_\_\_\_  
 di non aver riportato condanne che impediscano l'esercizio dell'attività;  
 di essere consapevole che dovranno comunque essere rispettate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità durante il concreto esercizio dell'attività di vendita, nonché gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche.

### ALLEGA

copia del proprio documento di identità in corso di validità (*obbligatorio*)  
 DIA Asl per registrazione attività (*obbligatorio*)  
 altro e precisamente \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

*La firma non necessita di autentica se si allega copia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore*

### AVVERTENZA:

**La presente comunicazione va presentata in duplice copia di cui una, col timbro datario del Comune, restituita all'interessato per l'esibizione agli organi di controllo**

**L'attività può essere iniziata dopo 30 giorni dalla data di notifica all'Asl, fatto salvo dell'eventuale verifica preventiva da parte dell'Organo di controllo.**













